

Comune di San Colombano al Lambro (Mi)

Verbale n. 3 del 25/02/2025

Parere in merito a

“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)” periodo 2025/2027 - Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (P.T.F.P.)”

L’anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di febbraio, il Revisore Unico dei Conti, Dott. Giuseppe Crapanzano, nominato con atto consiliare n. 46 del 20/12/2023 per il triennio 2024-2026, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all’esame della sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione -PIAO 2025-2027;

Premesso che, in data odierna, è stata consegnata al sottoscritto la proposta di PIAO 2025-2027 - SEZIONE 3 – sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale con i relativi allegati:

- allegato A) Tabella calcolo capacità assunzionale DPCM 17/03/2020 per P.T.F.P. 2025/2027 sulla base dell’ultimo rendiconto approvato anno 2023;
- allegato B) tabella limiti di spesa Art.1, Co.557 Legge n.296/2006;

Considerato che:

1. il vigente quadro normativo in materia di capacità assunzionali è stato definito con D.P.C.M. Dipartimento della Funzione Pubblica — (D.P.C.M.) 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n.108 del 27/4/2020 ed adottato sulla base dell'art. 33/comma 2, D.L. n 34/2019;
2. tale decreto ha introdotto una nuova disciplina delle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo l'introduzione di un modello basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, ed individuando precisi valori soglia sia di spesa di personale sia di possibilità di aumento o necessità di contenimento nel tempo, in relazione alla fascia demografica di appartenenza;
3. il comune di San Colombano al Lambro aveva una popolazione residente al 31/12/2024 di n. 7.504 residenti/abitanti e pertanto rientra nella fascia demografica dei comuni “*da 5.000 a 9.999 abitanti*” ex lett. e) del predetto D.P.C.M., fascia per la quale il valore soglia del rapporto Spesa di personale/Entrate correnti, secondo la definizione dell'art.2, è stabilito nel 26,90%;

Tenuto conto che:

- Il d.m. 17/03/2020, attraverso le disposizioni combinate dell’art. 4 e dell’art. 5, introduce un meccanismo per il quale il Comune “virtuoso” può espandere la spesa di personale fino al valore “soglia” determinato dalla **Tabella 1- Fasce**

demografiche/Valore soglia secondo la propria fascia demografica, ma solo nel rispetto dell'incremento progressivo della spesa (basato sul valore storico della spesa di personale del rendiconto 2018) indicato dalla successiva Tabella 2- **Percentuali massime annuali di incremento del personale.**

- l'ente deve cioè attenersi al più basso dei due valori "soglia" che ottiene dal computo dei propri spazi assunzionali.
- se il valore limite restituito dalla Tabella 1 (art. 4) fosse inferiore a quello consentito dalla Tabella 2 (art. 5) la Tabella 2 non deve essere presa in considerazione.
- dal 01/01/2025 l'applicazione della Tabella 2 verrà meno in quanto l'art. 5 del sopra citato decreto terminerà di esplicare i suoi effetti dal 31/12/2024.
- a partire dal 2025, ai fini dell'adozione degli strumenti di programmazione finanziaria e strategica relativi al triennio 2025-2027 la "soglia" di riferimento dovrà essere individuata secondo i valori fissati dall'art. 4 e dalla relativa Tabella 1.

Preso atto e verificato che:

- il valore degli accertamenti delle entrate di parte corrente (titoli 1;2,3) di competenza degli ultimi tre rendiconti approvati (2021; 2022; 2023) al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, è determinato in **€ 5.314.910,32** (Allegato A-1).
- La spesa complessiva del personale, al lordo di oneri riflessi ed al netto dell'Irap (cfr. Circ. Min. Interno 08/06/2020) rilevato nell'ultimo rendiconto della gestione 2023 approvato è determinata in **€ 1.102.238,84** (Allegato A-1);
- il rapporto Spesa di Personale/Entrate correnti calcolato sulle base delle regole appena esposte è **del 20,74% inferiore al valore soglia del 26,90%** e che pertanto l'Ente, da considerarsi virtuoso, può incrementare la propria spesa di personale fino al valore soglia che a partire dal 01/01/2025 è l'importo inferiore tra quanto rilevato tra la Tabella 1 (art. 4 d.m.17/03/20) e Tabella 2 (art. 5 d.m.17/03/20);
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di **un margine per capacità assunzionale aggiuntiva** teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2025/2027, con riferimento all'annualità 2025, **di € 161.059,60**, con individuazione di una **"soglia" teorica di spesa**, ai sensi della Tabella 1 (art. 4 d.m.17/03/20), **di € 1.448.359,69** (Allegato A-2);
- Non ricorre l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 – Incremento Graduato del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore superiore alla "soglia" di Tabella 1, individuando una ulteriore "soglia" di spesa a **€ 1.459.407,51** (determinata sommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di € 1.158.259,93 un incremento, pari al 26%, per € 301.147,58 69) (Allegato A-2).

Considerato infine che il fabbisogno di personale a tempo indeterminato e il piano assunzioni sarà come meglio dettagliato nella sottosezione 3.3.2 paragrafo "d - Dotazione organica complessiva prevista con l'attuazione del Piano";

Accertato che il costo delle assunzioni programmate è previsto negli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027 e che le stesse si muovono entro i limiti finanziari di cui all'art.1 comma 557 della L. 296/2006 - come dimostrato nel prospetto "Allegato B";

Verificato che la proposta della sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale del PIAO 2025-2027 assicura il pieno rispetto delle norme inerenti alle assunzioni per le

pubbliche amministrazioni, sia con riferimento alle facoltà assunzionali sia con riferimento al contenimento della spesa di personale ex art. 1 comma 557 legge della L. 296/2006;

Alla luce di quanto esposto, ed analizzata la documentazione messa a disposizione del Revisore,

Il sottoscritto Revisore, visti tutti i richiami normativi necessari, esperite le verifiche, Preso atto della sottosezione 3.3 - Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE -PIAO" periodo 2025-2027

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Rilevato alla luce di quanto esposto di attestare la compatibilità della programmazione della sottosezione 3.3 del PIAO 2025/2027 Piano del fabbisogno del personale 2025/2027 alla luce dei vincoli finanziari del D.P.C.M. 17/3/2020 e nel rispetto del limite di cui all'art.1 comma 557 della L. 296/2006 ;

Alla luce delle considerazioni che precedono

In riferimento all'art.239 comma 1 lettera b) del T.U.E.L. approvata con D.LGS. N.267/2000, il sottoscritto Revisore unico

ATTESTA

Che il documento predisposto da questo Ente quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del P.I.A.O. 2025/2027, è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta del "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)" periodo 2025/2027 - Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (P.T.F.P.)".

Il Revisore Unico

Dott. Giuseppe Crapanzano

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

Brescia, lì 25/02/2025